



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2712 di data 22 luglio 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario C057H "Pinzolo – Prà Rodont", ubicato nell'area sciistica di Pinzolo, in Comune di Pinzolo;**
- **modifica tecnica non sostanziale relativa allo scavo di linea per la realizzazione del nuovo sistema di illuminazione e la realizzazione di un locale infermeria nell'edificio della stazione di valle.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI      | - Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | - componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Alessia RUGGERI      | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | - componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Ernesto SANTULIANA   | - componente supplente Servizio geologico                               |
| - Cristina PENASA      | - componente supplente Servizio bacini montani                          |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 16 luglio 2019, con la quale la società Funivie Pinzolo S.p.A., con sede a Pinzolo, via Bolognini, 84, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C057h "Pinzolo – Prà Rodont", ubicato nell'area sciistica di Pinzolo, in Comune di Pinzolo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma degli ingg. Ivan Veronesi e Giordano Farina, datati luglio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale consiste nello scavo lungo il tracciato della linea funiviaria per il rifacimento del cavidotto dei circuiti di linea in generale, nella realizzazione dell'illuminazione della linea, necessaria in caso di soccorso in linea durante le ore notturne quando l'impianto protrae il servizio rispetto all'orario canonico d'esercizio, per riportare a valle l'utenza e nella creazione di un locale destinato ad infermeria da ricavare all'interno dell'edificio della stazione di valle.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Pinzolo S.p.A., con sede a Pinzolo, via Bolognini, 84, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C057h "Pinzolo – Prà Rodont", nell'area sciistica di Pinzolo, in Comune di Pinzolo, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata un'attestazione di presa visione del progetto, resa dal tecnico responsabile, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica sull'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento;

5. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
  - durante le operazioni di posa si dovrà provvedere a rimuovere i componenti relativi al vecchio circuito di sicurezza di linea, provvedendo a smaltirli secondo le disposizioni in materia di rifiuti;
  - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali;
  - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
6. di rinviare, a successivo atto, il rilascio dell'approvazione prevista all'art. 25, comma 5 della l.p. 7/87, dal parte del Servizio impianti a fune e piste da sci, previa presentazione al medesimo Servizio, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione tecnica delle opere relative all'impianto di illuminazione;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di stabilire che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

SG/GM/SD/fr